

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2022, n. 30-6187

Legge 194/2015. Disposizioni per la costituzione del Nucleo di valutazione delle domande di iscrizione delle risorse genetiche all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, ai sensi del D.M. 1862/2018. Integrazione della DGR n. 15-4621 del 4 febbraio 2022 in materia di procedimenti amministrativi.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

l'articolo 3, comma 1, della legge 194/2015 "*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*" ha istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Mipaaf) l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (di seguito Anagrafe);

il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 18 gennaio 2018 n. 1862, che disciplina le modalità di funzionamento dell'Anagrafe, in particolare:

- all'articolo 2, lettera e), definisce il Nucleo di valutazione delle domande di iscrizione delle risorse genetiche all'Anagrafe (di seguito Nucleo di valutazione) come un gruppo di esperti competenti per materia, volto ad accertare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare locale di origine vegetale, animale o microbico soggetta a rischio di estinzione o di erosione genetica, prevedendo che esso sia individuato, coordinato e gestito dalla Regione competente per territorio;

- all'articolo 3 stabilisce che il soggetto proponente l'iscrizione della risorsa genetica all'Anagrafe nazionale inoltri alla Regione territorialmente competente per tale risorsa la domanda. La Regione procede all'istruttoria – che prevede l'effettuazione di una valutazione tecnica da parte del Nucleo di valutazione - e, dopo aver ricevuto gli esiti da parte dello stesso, trasmette il proprio parere motivato al Mipaaf. Detto parere, che è vincolante, dà avvio all'istruttoria, da parte del Mipaaf, che si conclude entro 30 giorni con una relazione che, a sua volta, avvia il procedimento di iscrizione all'Anagrafe con decreto del direttore generale che autorizza l'iscrizione stessa;

- all'articolo 5, comma 1, prevede che le Regioni debbano dotarsi di un proprio Nucleo di valutazione delle domande delle risorse genetiche proposte per l'iscrizione all'Anagrafe;

- all'articolo 5, comma 2, prevede che i Nuclei di valutazione siano costituiti da un numero dispari di membri non inferiore a tre e che di essi facciano, tra l'altro, parte almeno:

- un Dirigente o suo delegato della struttura regionale competente, con funzioni di coordinamento;

- un esperto, proveniente dal mondo della ricerca o dell'Università, in materia di biodiversità agraria o alimentare nei settori delle specie vegetali, animali e microbici.

Premesso, inoltre, che:

- da vent'anni ad oggi sono stati condotti numerosi studi in tema di agrobiodiversità finanziati con risorse regionali o comunitarie tramite i Programmi di sviluppo rurale regionali o risorse nazionali afferenti al fondo, istituito dall'articolo 10 della medesima legge 194/2015;

- sul territorio regionale sono presenti alcuni organismi di ricerca ed istituzioni tecnico-scientifiche particolarmente qualificati ed aventi finalità di studio e ricerca anche in tema di agrobiodiversità;

- sul territorio regionale sono presenti alcuni centri di conservazione e banche del germoplasma che conservano *ex situ* le risorse genetiche vegetali e che tali centri/banche sono gestite dagli organismi di ricerca ed istituzioni tecnico-scientifiche di cui sopra.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" al fine di costituire, ai sensi del suddetto DM 1862, senza oneri a carico della Regione Piemonte, il Nucleo di valutazione delle domande di iscrizione delle risorse genetiche all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, sia composto da un numero dispari così articolato:

- il Dirigente pro-tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione regionale Agricoltura e cibo, con funzioni di coordinamento;
- un funzionario del suddetto Settore Produzioni agrarie e zootecniche con funzioni di istruttore e di segreteria, designato dal Dirigente stesso;
- ognuno dei seguenti organismi di ricerca ed istituzioni tecnico-scientifiche designa almeno un esperto in ambito della ricerca in materia di biodiversità agraria per ciascuno dei settori, ove presenti, delle specie vegetali, animali e microbiche:
 - Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (UNISG);
 - Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA);
 - Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi di Torino - botanica sistematica,
 - Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie;
 - Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese (Agrion);
 - CNR IPSP Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto protezione sostenibile delle piante;
 - Scuola Malva Arnaldi di Biabiana (TO);
 - CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centri di ricerca “Difesa e Certificazione” e “Cerealicoltura e Colture Industriali”.

Ritenuto, pertanto, di approvare, per le finalità di cui al DM 1862/2018, la composizione del Nucleo di Valutazione, come sopra formulata, stabilendo di demandare al sopra richiamato Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, in particolare, la relativa nomina e la prescritta comunicazione al Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Dato atto, infine, che, come da verifiche della sopra richiamata Direzione: risulta necessario prevedere di integrare la D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15-4621 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396”, il seguente procedimento amministrativo:

Titolo del procedimento: "Espressione del parere, ai sensi del DM 1862/2018, come presa d'atto dell'esito istruttorio del Nucleo di valutazione sulle domande di iscrizione delle risorse genetiche all'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”;

Termine finale del procedimento: 110 giorni a partire dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza.

Provvedimento finale: parere motivato approvato con determinazione dirigenziale; la durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della natura degli interessi pubblici tutelati, dalla particolare complessità e dalla durata della fase istruttoria, che comporta: a) la valutazione tecnica da parte del Nucleo di valutazione delle domande di iscrizione delle risorse genetiche all'Anagrafe nazionale, che può comprendere, tra l'altro, sopralluoghi, analisi di laboratorio, esame di documentazione storica; b) la redazione di un parere sulla base della documentazione pervenuta dal Nucleo di valutazione.

Preso atto che il citato decreto ministeriale n. 1862/2018 stabilisce, altresì, che:

- all'articolo 5, l'operatività dei Nuclei è subordinata alla comunicazione del Nucleo di valutazione stesso al Mipaaf e che ogni variazione della composizione del Nucleo di valutazione deve essere comunicata al Mipaaf;
- all'articolo 6, i criteri di valutazione utilizzati dai Nuclei devono essere conformi alla Linee guida nazionali della conservazione *in situ*, *ex situ* e *on farm* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al DM del 6 luglio 2012, e che almeno una volta all'anno il Nucleo di valutazione sarà convocato dal Mipaaf nella Conferenza dei nuclei al fine di agevolare il confronto per omogeneizzare l'applicazione dei criteri di valutazione.

Visti gli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, per le finalità di cui al DM 1862/2018, la composizione, come in premessa formulata, del Nucleo di Valutazione delle domande di iscrizione delle risorse genetiche all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, stabilendo di demandare al Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" della Direzione Agricoltura e Cibo, in particolare, la relativa nomina e la prescritta comunicazione al Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

2. di approvare, ad integrazione della D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15-4621 "*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396*", il procedimento amministrativo "Espressione del parere, ai sensi del DM 1862/2018, come presa d'atto dell'esito istruttorio del Nucleo di valutazione *domande di iscrizione delle risorse genetiche all'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", come descritto in premessa;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)